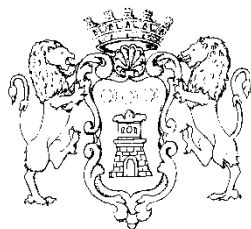


COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA
Provincia di Salerno



Copiadi deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 DEL 20/12/2018

Oggetto:

Razionalizzazione annuale società partecipate. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2017 – individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare

L'anno duemiladiciotto il giorno **20** alle ore 17.05 del mese di **Dicembre** nella sala adibita alle adunanze consiliari della sede comunale temporanea presso l'ex scuola elementare Rosa Maria Di Ruggiero sita in Castelnuovo di Conza tra la via Federico di Donato e la via Salita del Giardino, come comunicato dal Sindaco con nota prot. n. 3456 del 18/09/2018, a seguito di inviti diramati dal Sindaco, nota prot. 3499 21/09/2018 e nota prot. 4701 del 18/12/2018, con avvisi via pec, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ordinaria** ed in seduta pubblica di **seconda convocazione**.

Presiede l'adunanza il Sindaco ing. **Michele Iannuzzelli**. Fatto l'appello, risultano presenti in aula consiliare i Signori:

1 – IANNUZZELLI Michele	SI	8 – CORDASCO Clemente	SI
2 – URCIUOLO Alfredo	NO	9 – DI GERONIMO Francesco	SI
3 – MELILLO Luigi Franco	NO	10 – PUGLIESE Ivano*	SI
4 – GAUDIOSI Angelo	NO	11 – MENOTTI Luigi	NO
5 – D'ELIA Giulio	SI		
6 – MELILLO Gerardo	SI		
7 – LUONGO Carmine	SI		

*Entra alle ore 17.11

Totale presenti: 7 Totale assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Dello Iacono il quale provvede alla verbalizzazione del presente verbale.

Il Sindaco/Presidente passa alla trattazione del terzo e ultimo punto all'od.g. Illustra l'argomento dando lettura della proposta del responsabile competente per materia ed, in particolare, della Relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate. Ricognizione, allegata al presente provvedimento che contiene la ricognizione di esse.

Interviene, al termine della relazione del Sindaco/Presidente, il capogruppo di minoranza Francesco di Geronimo che dichiara che il gruppo che rappresenta si asterrà.

Prima di chiudere la discussione, non essendoci altri interventi, il Sindaco/Presidente anticipa al consesso consiliare che per quanto riguarda i servizi sociali a breve i consiglieri dei comuni dell'ambito sociale S3 saranno chiamati a deliberare sulla forma giuridica dello stesso.

Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco/Presidente dichiara chiusa la discussione e aperta la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- **l'articolo 20, co 1**, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (**art. 20, co 2**) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
 - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelnuovo di Conza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il

rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso altresì che:

l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazioni da alienare"

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 21/04/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: *" il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

Ribadito inoltre che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il

potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Attesa la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla **relazione tecnica** allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Evidenziato, pertanto, che dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Castelnuovo di Conza risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie: .

1. ASIS Salernitana Reti e Impianti spa C.F.00268520657 quota di partecipazione 0,7%;
2. Sviluppo Sele Tanagro s.r.l.C.F.03589940563 quota di partecipazione 0,21%;
3. Società Asmel consortile a r.l. quota di partecipazione del 1,48 % pari ad € 4.900,00, nell'ambito di tale partecipazione il Comune di Castelnuovo di Conza ha acquistato a titolo gratuito la partecipazione nella società ASMEPAL s.r.l.per una quota del 18,41%;
4. Società Asmenet soc. cons. a.r.l con una quota di partecipazione del 0,04%.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il servizio finanziario ha predisposto la **Relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate. Ricognizione** allegato alla presente (**Allegato A**), piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Tenuto conto che il parere dell'Organo di revisione è obbligatorio se gli effetti dell'atto di ricognizione portano a una modifica delle previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri e, pertanto, la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio né le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 175/2016, a meno che non vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli 5 (Michele IANNUZZELLI, Giulio D'ELIA, Gerardo MELILLO, Carmine LUONGO, Clemente CORDASCO), e 2 astenuti (Francesco DI GERONIMO, Ivano PUGLIESE) votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la **Relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate. Ricognizione** delle società pubbliche, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Castelnuovo di Conza detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
7. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
8. Di inviare copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
9. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli 5 (Michele IANNUZZELLI, Giulio D'ELIA, Gerardo MELILLO, Carmine LUONGO, Clemente CORDASCO), e 2 astenuti (Francesco DI GERONIMO, Ivano PUGLIESE) votazione espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente(art.134 comma 4 d.lgs. 267/2000).

Il Sindaco/Presidente prima di dichiarare chiusa la seduta, augura ai presenti un buon natale e un felice anno nuovo.

Alle ore 17.40 la seduta termina.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgvo n° 267 del 18 agosto 2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime il seguente parere

PARERE FAVOREVOLE

Data 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Sig. Orazio Guarino

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza contabile Artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.lgvo n° 267 del 18 agosto 2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**, attestante la regolarità e la correttezza contabile esprime il seguente parere

PARERE FAVOREVOLE

Data 11/12/2018

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Angela Strollo

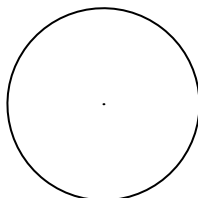
Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott.ssa Paola Dello Iacono

IL PRESIDENTE

F.TO Ing. Michele Iannuzzelli



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on line comunale il giorno 15/01/2019 per quindici giorni consecutivi.

- che è stata acclarata al protocollo generale in pari data a l n° 150

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO dott.ssa Paola Dello Iacono

Dalla Residenza Comunale, li 15/01/2019

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TOdott.ssa Paola Dello Iacono

Dalla Residenza Comunale, li 15/01/2019

È copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio

Dalla Residenza Comunale, li 15/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Paola Dello Iacono